RIORDINAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

Art. 21

Disposizioni in materia di responsabilità

Per gli amministratori e per i dipendenti delle camere di commercio e dell'Unioncamere si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilita' degli impiegati civili dello Stato. L'azione di responsabilita' si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilita' degli amministratori e dei dipendenti delle camere di commercio e dell'Unioncamere e' personale e non si estende agli eredi.

Versione in vigore dal 26 gennaio 1994, non più in vigore dal 10 dicembre 2016 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Estremi	Legge 29 dicembre 1993, n. 580
Capo	IV — Disposizioni sul finanziamento e sul personale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-delle-camere-di-commercio-industria-artigianato-e/art-21-disposizioni-in-materia-di-responsabilita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it